

(N. 2264-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1957 (V. Stampato n. 3021)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1958

Ratifica ed esecuzione del Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 27 ottobre 1956 venivano firmati a Parigi i Trattati franco-tedeschi che contemplavano la sistemazione definitiva della questione saarese e delle minori controversie ancora in sospeso tra la Francia e la Repubblica Federale tedesca: la navigabilità della Mosella e l'utilizzazione del Canale del Reno superiore.

A noi interessa esaminare, per decidere sulla ratifica del Trattato che è sottoposto al nostro esame, unicamente gli Accordi intervenuti sulla Saar. Il Trattato di Parigi stabilisce che la legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, a partire dal 1° gennaio 1957, venga estesa al territorio della Saar che, secondo la opinione tedesca, non aveva mai cessato di far parte della Repubblica Federale.

Appare quindi logico che l'ultimo comma dell'articolo 21 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 18

aprile 1951, venga abolito. Tale comma stabiliva che i rappresentanti della popolazione saarese erano compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia. Oggi la loro rappresentanza è invece affidata alla Repubblica Federale tedesca, che estende al territorio della Saar il proprio regime giuridico. L'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 21 è contenuta nell'articolo 1 della presente Convenzione, mentre l'articolo 2 porta una leggera modifica all'articolo 28 del Trattato istitutivo della C.E.C.A., diminuendo da un quinto ad un sesto il valore della produzione del carbone e dell'acciaio che attribuisce agli Stati membri la capacità di decidere sulle proposte sottoposte dall'Alta Autorità al Consiglio dei Ministri.

Il presente Trattato merita pertanto di essere ratificato e il vostro relatore chiede a voi, onorevoli colleghi, di compiere tale atto.

CARBONI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.